



**Comune di Alberobello**  
Città Metropolitana di Bari



United Nations  
Educational, Scientific  
Cultural Organization



*I Trulli di Alberobello*  
1996 - Iscritti sulla lista  
del Patrimonio Mondiale

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 29-06-2021

**Oggetto:** PROCEDURA DI VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **15:30**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

|                            |          |                                 |          |
|----------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| <b>LONGO Michele Maria</b> | <b>P</b> | <b>MOLITERNI Rosa</b>           | <b>P</b> |
| <b>RICCI Giuseppe</b>      | <b>P</b> | <b>DE BIASE Michele Carmelo</b> | <b>P</b> |
| <b>IVONE Vitantonio</b>    | <b>P</b> | <b>MASTRONARDI Rosanna</b>      | <b>P</b> |
| <b>TURI Alessandra</b>     | <b>P</b> | <b>MATARRESE Vito</b>           | <b>A</b> |
| <b>Salamida Mario</b>      | <b>A</b> | <b>Carparelli Vito</b>          | <b>A</b> |
| <b>PIEPOLI Anna</b>        | <b>P</b> | <b>SABATELLI Valeria</b>        | <b>A</b> |
| <b>Carucci Pietro</b>      | <b>P</b> | <b>Panarese Nicola</b>          | <b>A</b> |
| <b>SUSCA Pietro</b>        | <b>A</b> | <b>Fasano Palma</b>             | <b>A</b> |
| <b>PUGLIESE Giuseppe</b>   | <b>A</b> |                                 |          |

Assegnati n. **17** In Carica n. **17** Presenti n. **9** Assenti n. **8**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgia Vadacca con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Rosanna MASTRONARDI in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Il Presidente del Consiglio passa la parola all'Assessore Michele De Biase che illustra la proposta dando lettura del testo come riportato nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.*

*Seguono gli interventi del Sindaco e del Consigliere Carucci*

*Gli interventi sono riportati nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.*

*Terminata la discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto.*

*Il Consigliere Pietro Carucci a nome del gruppo Alberobello Futura dichiara che il voto sarà favorevole.*

*Indi*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamati** i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
  - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
  - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
  - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.
 Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
  - a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
  - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
  - c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
  - d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

**Dato atto che**, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto che:**

- nel territorio in cui opera il Comune di Alberobello è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*";
- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano;
- l'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti

- compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno;
- nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2018 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021;
  - per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;

**Considerato che:**

- il Comune di Alberobello, trasmetteva ad Ager il Piano Finanziario dell'anno 2021, tramite il portale [www.ager.puglia.it/assistenzamtr](http://www.ager.puglia.it/assistenzamtr), articolato nel PEF grezzo del Comune e nel PEF grezzo redatto dal gestore dei servizi di Igiene Urbana, Ditta Monteco srl;
- la procedura di validazione di AGER consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443). Secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica riguarda almeno:
  - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
  - il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
  - il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

**Vista** la determina n. 191 del 15 giugno 2021 (Allegato 1), pervenuta al prot. n. 11994 del 15/06/2021, con la quale AGER:

- ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alberobello per l'anno 2021 ed ha proceduto alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019;
- ha trasmesso il provvedimento con i relativi allegati all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- ha allegato la relazione di validazione (Allegato 2) affinché questo Ente proceda agli adempimenti previsti dall'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021;

**Vista**, in particolare, la relazione di validazione (Allegato 2), dalla quale AGER ha riscontrato:

- coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili del gestore – Monteco srl;
- coerenza degli elementi di costo riportati nel Pef rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Alberobello;
- rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

**Preso atto** dell'appendice tabellare alla relazione che individua i fattori di sharing (tabella 1), il limite tariffario del 2,60% (tabella 2), procede alla scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e quota variabile per un totale di € 2.737.710,00 (tabella 3), ed infine determina la tariffa finale (tabella 4), come di seguito:

| Tariffa Finale | Comp. variabile | Comp. fissa |
|----------------|-----------------|-------------|
|                |                 |             |

|   |                       |                  |
|---|-----------------------|------------------|
| Tariffa complessiva riconosciuta                              | <b>2.683.138</b>      |                  |
| Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art.4.5 e 4.6 del MTR) |                       |                  |
| Rimodulazione TV nel rispetto condizioni art. MTR             | <b>1.243.532</b>      | <b>1.439.605</b> |
| Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)                   |                       | <b>16.430</b>    |
| Attività fuori perimetro                                      |                       | <b>52.011</b>    |
| Tariffa finale con fuori perimetro                            | <b>1.243.532</b>      | <b>1.475.186</b> |
| Tariffa finale solo attività in perimetro                     | <b>1.243.532</b>      | <b>1.423.176</b> |
| Totale da utilizzare per calcolo tariffe anno 2021            | <b>€ 2.718.719,00</b> |                  |

**Visto** il DL n. 73 del 25 maggio 2021 (Sostegni bis), che all'art. 6, prevede la definizione delle riduzioni rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività;

**Visto** il D.Lgs. n.116/20 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", che ha introdotto modifiche al D. Lgs. n.152/06;

**Visto** il Regolamento Comunale Tari approvato con delibera di CC n. 49 del 30/09/2014 e ss.mm.ii.;

#### **Richiamati:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione pervenuto al prot. n. 12782 del 28/06/2021 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto che** la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Quinta Commissione Consiliare;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Si procede a votazione che riporta il seguente esito:

**PRESENTI** N. 9

**ASSENTI** N. 8 (*Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese*).

**FAVOREVOLI** N. 9

**CONTRARI** //////////////

**ASTENUTI** //////////////

### **DELIBERA**

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE** il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

### **DICHIARA**

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente atto a seguito di separata votazione che riporta il seguente esito:

**PRESENTI** N. 9

**ASSENTI** N. 8 (*Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese*).

**FAVOREVOLI** N. 9

**CONTRARI** //////////////

**ASTENUTI** //////////////

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

**Il PRESIDENTE**  
**Rosanna MASTRONARDI**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT.ssa Giorgia Vadacca**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

#### **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente Verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune per giorni consecutivi.

Alberobello, 29-06-2021

**Il Segretario Generale**  
**DOTT.ssa Giorgia Vadacca**

---

#### **ESECUTIVITÀ** **(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 29-06-2021

**Il Segretario Generale**  
**DOTT.ssa Giorgia Vadacca**

---